

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 93 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 42, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo dà attuazione all'articolo 1, comma 7 della legge 23 giugno 2014, n. 89, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Il citato comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014, consente al Governo, entro il 16 dicembre 2017, di apportare, mediante uno o più decreti legislativi, le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, inerente il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nell'esercizio di tale facoltà, con cessa al Governo, si è tenuto conto anche delle informazioni derivanti dalla sperimentazione in corso condotta a partire dal 1° ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 93 del 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del citato decreto legislativo, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, della durata di 12 mesi, poi prorogata a 24 mesi dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, nonché le tipologie di spesa interessate, sono stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti al numero 2496 in data 28 settembre 2016.

Come è noto, la sperimentazione riguarda, con riferimento a tutte le tipologie di spesa del Bilancio dello Stato, la concreta applicazione da parte delle amministrazioni attive – esclusivamente gli ordinatori primari centrali e periferici delle Amministrazioni statali - del nuovo concetto di impegno.

Le amministrazioni in questione, nell'ambito della sperimentazione, hanno dovuto tenere conto dei seguenti fattori principali:

a) l'avvicinamento della fase dell'impegno di spesa alla fase del pagamento. Ciò avviene prevedendone l'assunzione, e quindi la registrazione contabile, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile;

b) l'istituzionalizzazione e obbligatorietà del cosiddetto "cronoprogramma dei pagamenti" - già previsto in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 – da aggiornare in corso di gestione al momento in cui vengono assunti gli impegni, al fine di



garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, con conseguente responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche.

Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016 ha stabilito, inoltre, che, nell'ambito della sperimentazione, gli Uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, verifichino la corretta registrazione degli impegni di spesa e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti.

Sono state, quindi, raccolte ed esaminate sia le informazioni prodotte nell'ambito del monitoraggio mensile condotto dagli Uffici centrali del bilancio secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni centrali sulla base di apposite relazioni trimestrali riguardanti gli esiti della sperimentazione in corso e le eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento alle proprie articolazioni periferiche.

Fermo restando che, come previsto, i risultati definitivi della sperimentazione costituiranno oggetto del rapporto che sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016, nel corso di questa prima fase "sperimentale" della registrazione degli impegni secondo le nuove modalità di imputazione in bilancio dei correlati effetti finanziari è stato possibile individuare criticità afferenti sia ad aspetti tecnico/informatici che di natura giuridico-amministrativa. La soluzione delle problematiche tecniche/informatiche ovviamente non richiede il coinvolgimento del presente decreto correttivo mentre le questioni che investono aspetti meramente giuridici sono state valutate nella predisposizione del presente schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 93 del 2016.

Nella predisposizione del testo normativo si è tenuto conto del parere n. 3 del 2017, reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 6 dicembre 2017, escluso quelle situazioni per le quali si è ritenuto di non conformarsi al parere della magistratura contabile e di cui si dà conto di seguito (le osservazioni della Corte sono riportate in corsivo).

TITOLO I

SPESA

Articolo 1

(Impegno e pagamento)

L'articolo reca modifiche all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in tema di regole per l'assunzione dell'impegno di spesa, gestione della spesa delegata e piano finanziario dei pagamenti. Si compone di due commi, in particolare:

La **lettera a)** del **comma 1**, modifica il **comma 2** del predetto articolo 34 specificando che la copertura finanziaria degli impegni di spesa deve essere assicurata, oltre che in termini di competenza, come



controllato sinora, anche con riferimento alla cassa. In particolare, si introduce una disposizione che, coerentemente al principio di delega che declina l'obiettivo del rafforzamento del bilancio di cassa, prevede che la copertura finanziaria, fermo restando il principio della sussistenza della necessaria disponibilità di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale sia assicurata, in termini di cassa, per il primo anno di imputazione in bilancio sin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, per gli eventuali anni successivi, garantendo il rispetto del piano finanziario dei pagamenti anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio.

E' prevista un'eccezione, inoltre, alle regole generali dettate per l'assunzione degli impegni di spesa che si riferisce alle sole situazioni afferenti ai trasferimenti di somme a pubbliche amministrazioni. In tali casi, fermi restando la ragione del debito e l'importo complessivo da impegnare, è possibile l'assunzione dell'impegno di spesa anche in assenza dei restanti due elementi costitutivi indicati dalla normativa generale, la cui individuazione sia prevista solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

Le lettere b) e d) del predetto comma 1, introducono i commi 2-bis e 7-bis all'articolo 34 della legge 196 del 2009.

Il comma 2-bis disciplina l'impegno nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati.

In particolare, si introduce la definizione di impegno di spesa delegata. Analogamente all'impegno assunto per la spesa sostenuta dagli ordinatori primari, oggetto del comma 2 del medesimo articolo 34, l'impegno di spesa delegata è assunto, nei limiti del relativo stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui è prevista l'effettiva esigibilità delle obbligazioni. L'approccio sottostante al nuovo concetto di "impegno ad esigibilità" è quindi esteso alla spesa delegata, nella quale il soggetto che assume l'impegno, l'amministrazione centrale, non coincide con quello deputato alla spesa, ossia il funzionario delegato. Segnatamente, l'impegno di spesa delegata è assunto dall'amministrazione centrale sulla base delle obbligazioni assunte o programmate dall'insieme dei funzionari delegati. A tal fine, si prevede che ciascuno di essi predisponga un programma di spesa, opportunamente documentato, commisurato al fabbisogno previsto. Sulla base di tale programma sarà effettuata l'emissione degli ordini di accreditamento (OA) da parte dell'amministrazione centrale.

E' altresì precisato che i relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento.

La disposizione indica altresì gli elementi costitutivi dell'impegno di spesa delegata che, in considerazione della diversa natura di tale spesa, si differenziano da quelli previsti per la spesa diretta. Tali elementi sono: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento. Considerato che l'impegno di spesa delegata non prelude direttamente alla spesa finale ma alla messa a disposizione delle risorse in favore dell'insieme dei funzionari delegati, non è contemplata tra gli elementi costitutivi dell'impegno l'individuazione del



creditore. Tale previsione è volta a consentire la necessaria flessibilità gestionale per le amministrazioni e un pieno utilizzo delle somme stanziare (anche in vista del passaggio al regime di contabilità ordinaria di numerose gestioni contabili intestate a strutture dei ministeri previsto dall'articolo 44-ter della L.196/2009). L'effettiva emissione degli ordini di accreditamento, a valere sull'impegno assunto, determinerà la distribuzione delle risorse tra i funzionari delegati, in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate da ciascuno di essi.

La norma prevede inoltre un meccanismo che consente, nel corso della gestione, il più efficiente utilizzo delle risorse stanziare. In particolare, qualora, a fronte delle aperture di credito ricevute, un funzionario delegato preveda che entro il termine dell'esercizio non si perfezioneranno obbligazioni esigibili, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione dell'ordine di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere utilizzato in due forme: a) può essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, a valere sul medesimo impegno; b) può essere disimpegnato per essere impegnato nuovamente, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 34.

La disposizione prevede altresì che gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondano ordini di accreditamento, costituiscano economie di bilancio. Ciò in quanto la mancata emissione di ordini di accreditamento a valere su un impegno dimostra l'assenza di effettive esigenze finanziarie.

Dall'impegno di spesa delegata scaturiscono i "residui di spesa delegata" in relazione agli importi degli OA che, sebbene emessi in base alla previsione di esigibilità delle obbligazioni del funzionario delegato, risultano non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio. Pertanto, i residui di spesa delegata non fanno capo al singolo funzionario delegato come nell'attuale sistema, bensì all'amministrazione centrale, come somme impegnate dalla stessa e non utilizzate nell'esercizio finanziario di riferimento. La nuova tipologia di residui garantisce, tra l'altro, una più tempestiva messa a disposizione delle risorse nel nuovo esercizio, consentendo il superamento delle attuali procedure di "trasporto" degli ordini di accreditamento.

Ai residui di spesa delegata si applicano i medesimi termini di conservazione applicabili ai residui di cui al comma 2 dell'articolo 34.

In coerenza con le modifiche introdotte, sono stati infine abrogati alcuni articoli e commi del Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440 e, in particolare:

- art. 59: obbligo per l'amministrazione di non disporre, sullo stesso capitolo, aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento non ha raggiunto superato la metà dell'importo accreditato (resta fermo che il funzionario delegato può pagare su un OA di un determinato capitolo solo quando ha interamente utilizzato il precedente)
- art. 59-bis, secondo comma: disciplina delle situazioni relative alla rimanenza di importi non superiori alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento nell'anno decorso
- art. 60, primo e secondo comma: norme superate in materia di rendicontazione



art. 61-bis: trasporto degli OA

Si segnala infine che la disposizione prevede inoltre che, previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, i funzionari delegati possano avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.

La lettera d) del comma 1, conseguentemente all'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 196/2009 operato alla lettera b), prevede che il piano finanziario pluriennale dei pagamenti dell'amministrazione sia predisposto e aggiornato anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati (tale disposizione è inserita come comma 7-bis del medesimo articolo 34), stabilendo uno stretto legame tra il cronoprogramma dell'amministrazione centrale e le spese effettuate a valere su ordini di accreditamento, rendendo così maggiormente attendibili le previsioni di spesa in sede di formazione del bilancio.

In merito alla nuova disciplina della spesa delegata, la Corte dei Conti ha formulato talune osservazioni. In particolare:

- a) *suggerisce di sostituire la locuzione "impegni di spesa delegata" con quella di "accantonamenti di spesa delegata" in quanto le disponibilità "impegnate" in funzione della spesa delegata non costituirebbero un impegno in senso giuridico bensì un accantonamento contabile;*
- b) *non concorda con l'ipotesi di portare a residui di spesa delegata le risorse finanziarie presenti sull'OA e non correlate ad impegni di spesa, in quanto tale misura affievolirebbe il principio dell'annualità del bilancio;*
- c) *propone di estendere anche alla spesa delegata le sanzioni di cui al comma 10 dell'articolo 34 della legge n.196 del 2009 in caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 7, 8 e 9, del medesimo articolo;*
- d) *suggerisce di riportare anche nell'articolo 34-bis della legge n.196 del 2009, un riferimento espresso alla nuova tipologia di economie di spesa delegata.*

Al riguardo, con riferimento alla lettera a), si ribadisce che, con l'introduzione dell'impegno di spesa delegata, si è inteso declinare, con riferimento a tale modalità di spesa, il nuovo criterio di imputazione contabile dell'impegno previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica. Diversamente detto criterio non troverebbe applicazione per la spesa effettuata dagli ordinatori secondari (circa il 30 per cento della spesa), per i quali sarebbero mantenute le attuali modalità di imputazione al bilancio delle somme messe a loro disposizione.

Un'esigenza di coerenza sistematica, oltre che tra le diverse modalità di gestione delle risorse del bilancio dello Stato, ha indotto a ipotizzare, in relazione al concetto di "impegno ad esigibilità" previsto dal citato articolo 34, una tipologia di impegno specifica per la spesa delegata, con caratteristiche proprie. In particolare, come sopra evidenziato, l'impegno di spesa delegata è assunto dall'amministrazione centrale, nei limiti del relativo stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui è prevista l'effettiva esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dall'insieme dei funzionari delegati. A tal fine, si prevede che ciascuno



di essi predisponga un programma di spesa, opportunamente documentato, commisurato al fabbisogno previsto. Sulla base di tale programma sarà effettuata l'emissione degli ordini di accreditamento (OA) da parte dell'amministrazione centrale.

Ovviamente, tale impostazione risulterebbe compromessa ove si dovesse addivenire al concetto di accantonamento in luogo dell'impegno di spesa delegata.

Peraltro, corrispondendo alla richiesta della Corte, si introdurrebbe una fase contabile, l'accantonamento, non contemplata nell'ambito delle procedure di spesa previste dall'attuale contesto ordinamentale (articolo 270 del Regio Decreto 827/1924), con la necessità di individuarne una specifica disciplina ed i relativi effetti, anche per quanto attiene ai controlli di regolarità amministrativa e contabile. Ciò collocherebbe la nuova previsione al di fuori delle finalità del decreto correttivo e integrativo.

Con riferimento alla lettera b), si precisa che i "residui di spesa delegata" derivano dagli impegni di spesa delegata sopra richiamati, in relazione agli importi degli OA non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio, sebbene emessi in base alla previsione di esigibilità delle obbligazioni del funzionario delegato. Pertanto, i residui di spesa delegata, analogamente agli impegni da cui traggono origine, non fanno capo al singolo funzionario delegato come nell'attuale sistema, bensì all'amministrazione centrale, in quanto somme impegnate dalla stessa e non utilizzate. In tal senso, avendo unicamente esteso alla spesa delegata i medesimi criteri di imputazione contabile previsti per la spesa diretta nel decreto legislativo n. 93, non si ravvisa un affievolimento del principio dell'annualità del bilancio.

In ordine alla lettera c), sono state recepite le osservazioni della Corte dei Conti, inserendo nel comma 6 del medesimo articolo 2 del decreto correttivo, il riferimento al comma 7-bis nella disposizione che attribuisce agli uffici di controllo (Uffici centrali del bilancio) l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti.

In ordine alla lettera d), si osserva che la disciplina recata dall'articolo 2 non introduce alcuna nuova tipologia di economia di spesa delegata. Tuttavia, ipotizzando che la Corte intendesse riferirsi alla nuova categoria di residui di spesa delegata, si è provveduto ad inserire anche nell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009 un riferimento espresso ai termini di conservazione degli stessi.

La **lettera c)** del **comma 1** modifica la parte iniziale del comma 7 del predetto articolo 34 della legge n. 196 del 2009 ed integra il medesimo comma nella parte finale, mentre la **lettera e)** del **comma 1** introduce nell'articolo 34 il comma 8-bis. Tali modifiche, si rendono necessarie a seguito dell'abrogazione dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, operata nell'ambito dell'articolo 5 del presente provvedimento. Infatti, il citato comma 10 dettava una disciplina transitoria, nelle more del riordino del bilancio dello Stato, riguardante la predisposizione e gestione del piano finanziario dei pagamenti, ormai superata dal dettato normativo introdotto in materia dal citato decreto legislativo n. 93 del 2016; i successivi commi 11 e 12 regolavano le modalità di aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) che sono state rivisitate con il decreto legislativo n. 93 del 2016. Si è reso necessario, pertanto, coordinare ed integrare le disposizioni relative al cronoprogramma.



In particolare la lettera c) del comma 1, sostituisce il primo periodo del comma 7 indicando che la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti è effettuata al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale ed, inoltre, inserisce un ulteriore periodo alla fine del citato comma 7 in base al quale, il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilità in fase di gestione. Vengono, quindi, dettate nuove regole per l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti volte a rendere più stringente e tempestivo l'adeguamento del cronoprogramma alla mutata realtà gestionale.

La lettera e) del comma 1 introduce nell'articolo 34 il comma 8-bis, il quale precisa che quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse. L'introduzione di tale comma si è resa necessaria a seguito dell'abrogazione del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 predisposta dall'articolo 5 del provvedimento in questione, al fine di adeguare la legislazione in materia di piano finanziario dei pagamenti.

I numeri 1) e 2) della lettera f) del comma 1, sono norme di drafting.

Le lettere g) e h) del comma 1 intervengono modificando i commi 11 e 12 dell'articolo 34 della legge 196 del 2009 in modo tale da rendere inutilizzabile lo strumento dei Ruoli di spesa fissa cartacei quale mezzo di pagamento. Il novellato comma 12, infatti, stabilisce che le spese relative a fitti, censi, canoni e livelli siano pagate mediante mandati informatici. Inoltre, si regolamenta normativamente l'attuale modalità di pagamento utilizzato per le pensioni nonché per le competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento in forma dematerializzata. Infine, stabilisce esplicitamente che le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati siano pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.

Il comma 2, introduce il comma 4-bis all'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009 inerente alla conservazione dei residui passivi. In sostanza, applica anche ai residui relativi agli impegni di spesa delegata i termini di cui ai residui propri di parte corrente e di conto capitale.

Articolo 2

(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile)

L'articolo 2, modifica ed integra il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*, introducendo, al comma 1, l'articolo 5-bis nel decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93



L'articolo 5-bis prevede un affinamento della previsione vigente di controllo concomitante, finora svolto unicamente sul controllo successivo dei rendiconti dei funzionari delegati, per permettere un suo utilizzo anche alle rendicontazioni sui pagamenti NoiPa oggetto della presente regolamentazione.

Le proposte di modifica al Decreto legislativo 123 del 2011 derivano dall'introduzione nel D.lgs 93 del 2016 della nuova modalità di controllo successivo dei provvedimenti del personale e dei pagamenti stipendiali effettuati tramite il sistema NOIPA e ne completano la disciplina, armonizzando, al contempo, talune disposizioni del D. lgs n.123/2011, in una logica di sistema.

Infatti la nuova modalità di controllo necessita di ulteriori previsioni procedurali dal momento che non è risultato sufficiente la collocazione nella sezione controlli successivi per rendere operativa la suddetta nuova modalità di controllo.

In particolare le norme procedurali di controllo successivo del D.lgs 123 del 2011 sono relative specificatamente ai controlli successivi sui rendiconti dei c.d. ordinatori secondari di spesa (funzionari delegati o commissari delegati o in qualunque modo denominati) e tali previsioni preesistenti mal si coniugano con la tipologia di pagamenti effettuati tramite NoiPA.

Trattandosi comunque di controlli di tipo successivo, le nuove previsioni procedurali mutuano dagli articoli già vigenti i principi di base ed i meccanismi di controllo, nel seguente dettaglio:

lettera a) art. 3, comma 4-bis: prevede misure di razionalizzazione volte a assicurare la tempestività dei controlli sui pagamenti in rassegna, da utilizzare nei casi di eccessivo carico di lavoro per taluni uffici di controllo in periferia;

lettera b) numero 1) art. 11, comma 3-ter: prevede la produzione e l'invio all'ufficio di controllo, con relativa tempistica, di un documento di rendicontazione annuale, quale oggetto di controllo successivo, alla quale può seguire la richiesta di tutta la documentazione giustificativa;

lettera b) numero 2) art. 11, comma 5: introduce la possibilità di svolgere il controllo concomitante anche per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, già precedentemente previsto per commissari delegati, commissari straordinari o funzionari delegati;

lettera c) art. 13-bis: regola il contenuto della rendicontazione dettagliata e la documentazione a corredo ed infine la tempistica di risposta delle amministrazioni alle richieste di chiarimenti o di ulteriore documentazione; sono previste infine le conseguenze per la mancata presentazione della rendicontazione, nonché per la mancata risposta dell'amministrazione alle richieste dell'ufficio di controllo;

lettera d) art. 14-bis: stabilisce la regolamentazione dettagliata del procedimento di controllo, della gestione dei rilievi e delle risposte dell'amministrazione, nonché il successivo inoltro alla Corte dei conti nei casi di mancato superamento del controllo successivo, così come indicato ai commi da 1 a 5 del medesimo art. 14-bis. In particolare, l'art. 14-bis, comma 1, prevede il termine di conclusione del controllo in coerenza con la tendenza attuale a ridurre i tempi per la conclusione dei procedimenti di controllo.

La proposta normativa, inoltre, al **comma 2**, prevede un regime transitorio per il controllo dei pagamenti effettuati nel primo anno di entrata in vigore della norma inserita con l'art. 2, comma 1, lettera b) numero 1 del decreto legislativo in questione, atteso il carattere innovativo degli adempimenti previsti.



Infine, al comma 3, si introduce una modifica all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, volta a soddisfare un'esigenza di razionalizzazione organizzativa nell'ambito delle strutture di controllo della RGS.

La disposizione vigente prevede un'assegnazione di competenze aggiuntive che, avuto riguardo all'ampiezza, concentra in un unico Ufficio, nel caso di specie l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività la cui quantificazione non è predeterminabile.

La norma attuale, infatti, individua quale oggetto del controllo tutti i rendiconti resi da "i funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla PCM, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività".

Si tratta dei rendiconti resi da Commissari governativi che possono essere nominati su tutto il territorio nazionale. Il controllo, attualmente assegnato all'UCB c/o il MEF, quindi, potrebbe avere ad oggetto attività espletate in qualsiasi ambito territoriale.

Peraltro, il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, all'articolo 3 "Organi di controllo" stabilisce la suddivisione delle competenze tra UCB e RTS secondo il proprio ambito istituzionale e territoriale di competenza.

Con la modifica proposta si intende razionalizzare detta attività di controllo nell'ambito della flessibilità organizzativa prevista dalla vigente normativa.

La proposta di modifica contiene, altresì, la precisazione che il controllo da svolgere sui predetti Rendiconti resi da Commissari Governativi dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema delle ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è di regolarità contabile, le cui modalità di svolgimento saranno declinate in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I medesimi rendiconti verranno successivamente inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Articolo 3

(Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni Statali)

L'articolo 3, disciplina per le amministrazioni periferiche dello Stato la possibilità di utilizzare forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale. In particolare, introduce l'articolo 34-quater nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, portando correttamente all'interno della legge di contabilità e finanza pubblica la possibilità di provvedere alla assegnazione di fondi agli uffici periferici delle Amministrazioni statali da parte delle Amministrazioni centrali.

Articolo 4

(Gestione delle spese)



Il **comma 1**, inserisce un periodo nel comma 1 dell'articolo 6 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, per effetto del quale le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono derogare nel primo semestre, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento, al divieto di assumere impegni di spese correnti in misura superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione.

Il **comma 2**, sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 12 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996, introducendo modifiche alla normativa vigente sui limiti trimestrali per le erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici. Il vigente comma 12 stabilisce, infatti, che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La novella stabilisce che per effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti, su richiesta delle amministrazioni competenti; il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ferma restando la cadenza trimestrale, può assentire all'assunzione di impegni sulla base di una ripartizione in quote di differente importo, in funzione dell'effettivo fabbisogno finanziario indicato nel piano finanziario dei pagamenti. Inoltre, stabilisce che l'erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento. La novella è volta a consentire una maggiore flessibilità e tempestività nell'erogazione delle risorse spettanti a favore di soggetti ed enti pubblici in coerenza con i pagamenti da effettuare indicati nel cronoprogramma.

Articolo 5

(Abrogazioni e disposizioni finali)

L'articolo 5, comma 1, abroga alla:

lettera a): l'articolo 59, l'articolo 59-bis, secondo comma, l'articolo 60, primo e secondo comma e l'articolo 61-bis del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Tali abrogazioni si rendono necessarie in relazione all'introduzione dell'impegno di spesa delegata di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. In particolare:

- l'articolo 59 prevede che l'amministrazione disponga, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, solo quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato. Risulta, pertanto, superato in quanto la norma proposta con il correttivo prevede che le aperture di credito siano disposte in funzione della esigibilità delle obbligazioni assunte dal funzionario delegato;
- l'articolo 59-bis, secondo comma, prevede che i funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedano entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. La sua abrogazione risponde all'esigenza di eliminare dalla legislazione vigente una situazione anacronistica;



- l'articolo 60, di cui si prevede l'abrogazione del primo e del secondo comma, stabilisce, tra l'altro, che ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati trasmettano i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che la stessa ritenga necessari. Tale previsione risulta superata in quanto la norma proposta con il correttivo innova in merito al controllo sulle spese effettuate dai funzionari delegati mediante la sostituzione del comma 5 dell'articolo 11 del D.lgs 123/2011;
- l'articolo 61-bis prevede, tra l'altro, che gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possano essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. Tale meccanismo è escluso dalla nuova disciplina, la quale prevede che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscano residui di impegno di spesa delegata e possano essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis;

lettera b): le vecchie norme relative al piano finanziario dei pagamenti, a suo tempo emanate nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato ed attualmente inserite nella legge di contabilità con l'articolo 3 del D.lgs n. 93/2016; cioè sopprime i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

lettera c): l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eliminando in tal modo l'accantonamento dei dodicesimi dello stanziamento di bilancio, ormai superato dall'introduzione del piano finanziario dei pagamenti.

lettera d): la legge 908 del 1960 a seguito dell'introduzione dell'articolo 3 del decreto legislativo in questione relativo alla spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni Statali.

Il **comma 2** è una norma di drafting che richiama l'introduzione delle unità elementari di bilancio in luogo dei capitoli nell'ambito del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.

Il **comma 3** stabilisce che le abrogazioni disposte dall'articolo 5 del correttivo acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale disposizione si rende necessaria per coordinare l'efficacia delle susposte abrogazioni con l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 196 del 2009 relativo all'impegno ed al pagamento, come sostituito dall'articolo 3 del D.lgs 93 del 2016. Infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera a) del D.L. 148 del 2017 ha stabilito che le disposizioni di cui al citato all'articolo 34 della legge 196 del 2009 acquistino efficacia dal 1° gennaio 2019.

TITOLO II ENTRATA



Articolo 6

(Introduzione dell'accertamento qualificato)

L'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, ha stabilito che siano "individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione."

Per dare attuazione a tale disposizione, a seguito degli approfondimenti svolti dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in un apposito gruppo di lavoro, come da previsione del citato articolo 4, sono emerse tre linee di intervento, fortemente correlate tra loro:

- modifiche alla legge n. 196/2009 finalizzate alla realizzazione dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione mediante la definizione di un nuovo concetto di accertamento, c.d. "qualificato";
- revisione della rappresentazione delle risultanze contabili nel rendiconto generale dello Stato, mantenendo anche l'attuale corredo di informazioni;
- creazione di un sistema di valutazione del grado di riscuotibilità effettiva delle somme iscritte a ruolo e quindi dei crediti erariali.

In ossequio allo spirito della norma, la proposta è volta a connotare di "effettività" le risorse acquisibili al bilancio o comunque in esso iscritte, laddove l'attuale rappresentazione tende a privilegiare l'aspetto giuridico costituito dal diritto dello Stato alla loro acquisizione. Tale esigenza scaturisce dalla constatazione che fra il diritto alla pretesa e la sua realizzazione spesso si determina, in particolare per quanto concerne le somme iscritte a ruolo, un divario che raramente si riesce a colmare. Pertanto, l'esigenza di iscrivere in bilancio risorse sulle quali poter fare ragionevolmente conto per poter allocare la spesa rappresenta una imprescindibile esigenza di realismo sul piano finanziario, nonché l'indefettibile presupposto per poter operare il miglioramento dei conti pubblici con particolare riferimento alla riduzione del debito pubblico.

Pertanto, seguendo tali linee di azione, la proposta normativa consiste in un intervento strutturato mirante a operare una differenziazione, valida ai fini della costruzione del bilancio di previsione nonché del rendiconto generale dello Stato (tanto del conto del bilancio quanto del conto del patrimonio), del concetto di accertamento, attualmente unitario, con l'introduzione, come accennato, dell'accertamento "qualificato". La proposta, anche per ragioni sistematiche, comporta l'inserimento di un nuovo articolo alla legge n. 196/2009, oltre che talune limitate modifiche alla stessa.

In sintesi, con l'accertamento qualificato si opera nel bilancio di previsione l'iscrizione di un ammontare di entrate che si prevede di riscuotere nell'anno di riferimento laddove l'accertamento vigente (o 'amministrativo') – il quale comunque permane ed esplica i propri effetti sul piano giuridico, oltre a formare egualmente oggetto di rilevazione contabile, sebbene non ai fini del bilancio di previsione – si fonda esclusivamente sull'esistenza del diritto di credito, indipendentemente dal suo grado di riscuotibilità.



L'accertamento qualificato, quindi, dà la dimensione delle entrate effettivamente attese e sulle quali può essere correlata la misura della spesa, in coerenza con la nuova definizione di impegno e pagamento di cui all'art. 34 della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2016.

Con il citato parere n. 3 del 2017, reso dalla Corte dei conti, sono stati formulati alcuni rilievi alle modifiche normative proposte nel presente articolo, rilievi, tra gli altri, mossi all'impostazione di fondo che si è scelto di perseguire e ai quali, per le motivazioni sopra esposte e più avanti ulteriormente ribadite, si è ritenuto di non conformarsi. In particolare, la Corte dei conti, nel rilevare che la nuova nozione di accertamento "qualificato" supera, quanto alla formazione del bilancio dello Stato e alla successiva rendicontazione, la nozione "tradizionale", fondata, cioè, sull'esistenza del diritto di credito, esprime talune perplessità in relazione al passaggio alla previsione di entrata riferita alla riscossione per le seguenti possibili implicazioni: 1) un impatto sui saldi di rilievo non trascurabile, in particolare se tale passaggio non viene immediatamente e correttamente correlato all'adozione dell'omologa accezione per la spesa; 2) il venir meno, nel bilancio di previsione e nel conto del bilancio, della rilevazione dell'ammontare di risorse cui lo Stato ha diritto di riscuotere, in particolare quale oggetto di approvazione parlamentare; 3) la conseguente eliminazione dal bilancio dello Stato dei residui di riscossione (la differenza, cioè, tra il diritto alla pretesa vantata dall'erario e la sua riscossione).

L'avvicinamento della rilevazione contabile dell'accertamento al momento della riscossione, operato con la nuova definizione di accertamento "qualificato", è volto a rendere più prudente e più realistica (in termini di realizzazione) la previsione delle entrate erariali in termini di competenza. Già oggi, per la maggior parte delle entrate erariali, l'accertamento contabile si determina in corrispondenza della riscossione e, in taluni casi, il versamento in tesoreria determina contestualmente la riscossione e il relativo accertamento; ciò in quanto il credito erariale sorge nel momento dell'autodichiarazione, ovvero del pagamento, da parte del contribuente dei debiti dovuti. Diverso, invece, è il caso delle entrate riscosse a seguito dell'attività di accertamento e controllo da parte delle amministrazioni, in particolare le entrate riscosse a mezzo ruoli, per le quali il momento della rilevazione ai fini della competenza, secondo il quadro giuridico vigente, coincide con l'insorgere della pretesa erariale che emerge dall'attività di controllo e non in corrispondenza della relativa riscossione, la quale, di contro, può avvenire, laddove si realizza, con un divario temporale rilevante. Questo determina annualmente la formazione di residui di riscossione che, nel corso degli anni, si sono accumulati nelle contabilità gestionali per importi rilevanti e che, per tale motivo, sono oggetto di una significativa svalutazione in sede di rendiconto - con la conseguente cancellazione dal bilancio - a partire dall'esercizio successivo a quello di formazione. Su tale presupposto, che qui si ritiene utile ribadire, si fonda, pertanto, la proposta normativa con l'obiettivo di fornire, già dalla previsione, una più prudente valutazione delle entrate erariali. L'effetto sarà, di conseguenza, quello di una contrazione delle risorse iscritte in bilancio ma a beneficio di una rappresentazione più realistica, ipotesi peraltro ritenuta auspicabile dalla stessa Corte. L'effetto si verificherà per il solo saldo netto da finanziare, non rilevando, invece, ai fini dell'indebitamento netto (il saldo contabile valido in ambito europeo), per il quale le entrate riscosse a mezzo ruoli sono già rilevate in termini di cassa.



Per quanto concerne l'evidenza in bilancio (consuntivo) delle somme rimaste da riscuotere e, quindi, anche dell'ammontare delle somme che lo Stato ha diritto a percepire, è ben specificato nelle norme di cui si propone l'adozione che tali informazioni continueranno ad essere presenti. Invero, proprio l'aver puntato l'attenzione sulla riscossione comporta necessariamente che sia noto e dettagliato l'ammontare dei crediti vantati dallo Stato. Laddove, invece, si prende in considerazione il bilancio nella sua fase previsionale, è ben noto a tutti che l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 intende mantenere il dualismo tra competenza e cassa. Tuttavia ciò non impedisce, in considerazione della prudentiale allocazione delle risorse in bilancio, di considerare una competenza diversa che non si fondi sulla previsione del diritto alla riscossione del credito ma su quello che si prevede di riscuotere.

Al fine di evidenziare l'ammontare dei crediti dovuti all'erario, si è scelto, pertanto, di non modificarne la disciplina vigente e, conseguentemente, di fornirne adeguata rappresentazione contabile nel consuntivo, come risultante alla chiusura della effettiva gestione finanziaria di ciascun anno. Non viene meno, quindi, la determinazione e la rilevazione dell'accertamento giuridico. Non si tratta, inoltre, di una mera semplificazione gestionale; piuttosto, la nuova impostazione, con il corredo informativo che sarà mantenuto, richiede una maggiore attenzione alla formazione e alla riscossione dei residui, inclusi quelli da riscuotere, con una diversa e più puntuale registrazione a livello gestionale a beneficio delle scritture contabili.

Quanto all'allineamento temporale per l'adozione dei nuovi concetti di accertamento e impegno, nel rilevare una differente tempistica delle attività che, nel caso delle entrate, data la complessità, ha richiesto la costituzione di un apposito gruppo interistituzionale di lavoro, non è da escludersi l'avvio delle nuove disposizioni di entrata coerentemente all'entrata in vigore di quelle inerenti la spesa.

Da ultimo va evidenziato che questo nuovo concetto di accertamento qualificato è coerente sia con quanto previsto con il nuovo concetto di impegno di spesa, sia con la scelta operata dal legislatore con riferimento alla contabilità degli enti territoriali e non territoriali. In sostanza i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche devono avere, per quanto riguarda la contabilità finanziaria (e non solo), la stessa definizione di impegno e accertamento anche per garantire coerenza nelle previsioni di entrata e di uscita relative ai trasferimenti tra gli stessi Enti.

Il **comma 1**, con l'innesto dell'articolo 21-bis nella legge 196 del 2009, introduce, quindi, la definizione di accertamento "qualificato", inteso con riferimento alle entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato, avendone diritto, prevede di riscuotere nell'anno di riferimento. Stabilisce altresì, che, per le entrate, quanto alla competenza, ai fini del bilancio di previsione si sostituisce il vigente concetto di accertamento e che, pertanto, ai fini dei risultati differenziali, nel quadro generale riassuntivo, si indicano le dotazioni risultanti dal nuovo concetto di accertamento "qualificato". Analogo riferimento è esteso, al **comma 2**, anche ai fini del conto del bilancio. *Al riguardo, si segnala la modifica apportata alla predetta definizione in relazione alle osservazioni della Corte dei conti. La formulazione iniziale della proposta, come condivisa nell'ambito del citato gruppo di lavoro, mirava, infatti, a rendere esplicita la connotazione di effettività delle riscossioni. Tuttavia, tale precisazione (riscossioni "effettive") lasciava intendere, nelle riflessioni della Corte, un discrimine tra "prevedibilità effettiva e prevedibilità non*

effettiva", quale elemento ai fini della collocazione o meno delle relative poste in bilancio, discrimine non voluto. Tale avverbio è stato, pertanto, eliminato.

Il **comma 3**, non essendo incisa la vigente disciplina generale relativa all'accertamento, dispone che nel rendiconto generale dello Stato sia data evidenza, per ogni unità di voto e per ogni unità elementare del bilancio dell'entrata, dell'ammontare delle entrate per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione (sulla scorta, quindi, degli accertamenti 'amministrativi' definiti sulla base della vigente disciplina) e delle relative somme ancora rimaste da riscuotere. Anche in questo caso, *sulla scorta delle osservazioni della Corte dei conti, si segnala la modifica apportata alla formulazione iniziale, la quale prevedeva che nel conto del bilancio, ovvero in apposito allegato al conto del bilancio stesso, venisse data adeguata evidenza informativa, per ciascuna unità elementare del bilancio dell'entrata, dei crediti cui lo Stato ha diritto.* Fermo restando quanto sopra illustrato in merito all'adozione ai fini contabili della nozione di accertamento qualificato, nella nuova formulazione il riferimento più esteso al rendiconto generale consentirà di valutare la migliore rappresentazione contabile delle suddette voci, anche con particolare attenzione alla formazione e al regime contabile dei residui attivi, da esporre coerentemente nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio, in uno o più specifici prospetti che potranno essere elaborati nel corso della sperimentazione di cui al successivo comma 4.

L'introduzione a regime della nuova disciplina è preceduta da un periodo di sperimentazione, previsto al **comma 4**. La sperimentazione sarà disciplinata da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2018, mentre con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni sull'accertamento qualificato acquistano efficacia. La sperimentazione si rende necessaria, tra le altre, anche ai fini della valutazione delle modifiche da apportare ai documenti contabili (inclusa la modalità di rappresentazione nel rendiconto generale dello Stato delle entrate per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione e che non ha ancora riscosso), nonché dell'adeguamento dei sistemi informativi. *La Corte dei conti ha osservato, in merito alla sperimentazione, l'indeterminatezza circa la durata della medesima, e, di conseguenza, l'indeterminatezza dell'esercizio finanziario a partire dal quale entrano in vigore le nuove disposizioni.* Va rilevato, al riguardo, che la disciplina della sperimentazione è stata definita in analogia a quanto già disposto per l'adozione delle azioni di spesa. Inoltre, si è ritenuto preferibile procedere con il rinvio ad un DPCM per la fissazione dell'esercizio di entrata in vigore delle modifiche in esame, agli esiti della sperimentazione, anche al fine di evitare di disattendere un termine normativamente espresso proprio a seguito della sperimentazione medesima, nell'ambito della quale dovranno trovare esplicita applicazione aspetti di carattere prettamente operativo e di complessità tale da richiedere sviluppi informativi specifici. Successivamente al **comma 5**, è prevista la possibilità di apportare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro la fine del periodo di sperimentazione, le necessarie modifiche al regolamento di contabilità di cui al regio decreto n. 827 del 1924, allo scopo di mantenere la coerenza del quadro giuridico in materia di entrate.

Infine al **comma 6**, si è reso necessario disciplinare l'applicazione sistematica e strutturata, anche in fase di



formazione delle previsioni di bilancio, di un modello di valutazione esteso a tutte le entrate iscritte a ruolo, tributarie e non tributarie.

A seguito degli approfondimenti svolti nel gruppo di lavoro, come detto, è emersa l'esigenza di prevedere un sistema di valutazione dei crediti erariali e del loro grado di riscuotibilità effettiva, con particolare riferimento alle somme iscritte a ruolo. Come già illustrato, nel bilancio dello Stato, infatti, la componente più rilevante dei residui attivi si riferisce alle entrate da ruoli accertate ma non riscosse (residui di riscossione), sia di natura tributaria, che di natura non tributaria. Se i residui di versamento (altra componente dei residui attivi che si determina qualora le somme siano accertate nonché riscosse ma, in tutto o in parte, non versate nelle casse erariali) si formano in relazione a fenomeni per lo più di carattere gestionale e, quindi, la differenza tra riscossione e versamento si ricompone nel breve periodo, i residui di riscossione costituiscono un fenomeno che ha valenza sostanziale sotto il profilo finanziario. Ciò in quanto la differenza tra accertamento e riscossione può essere in tutto o in parte ricomposta in un arco temporale più o meno lungo, ovvero non essere più recuperabile a causa dell'inesigibilità del credito.

Sinora, al fine di pervenire ad una più realistica rappresentazione della situazione creditoria dello Stato, in sede di Rendiconto generale l'ammontare dei residui di riscossione derivanti da obbligazioni tributarie (tributi, sanzioni e interessi) è oggetto di una valutazione, svolta dall'amministrazione economico-finanziaria e dall'agente della riscossione, sulla base delle caratteristiche dei crediti (tributo, debitore, vetustà del credito) e che comporta una sensibile riduzione degli stessi.

In tal modo, le modifiche al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 123 del 2011 permettono di adeguare il quadro normativo vigente in ordine alle valutazioni dell'agente della riscossione, fornite secondo le modalità, i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine al grado di esigibilità dei crediti allo stesso affidati con l'iscrizione a ruolo. Tale valutazione è effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili più significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito, nonché alla natura e allo stato giuridico del contribuente. In altre parole, il sistema è fondato sull'analisi della tipologia del credito e trae fondamento dal dato esperienziale in ordine ai volumi di riscossione che effettivamente è stato possibile conseguire in un dato arco temporale.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 93 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 42, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, nell'esercitare la facoltà prevista dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, interviene su molti aspetti inerenti il bilancio, come il piano finanziario dei pagamenti, i criteri in deroga per l'assunzione di impegni nei casi di trasferimento di somme a pubbliche amministrazioni, l'utilizzo dei Ruoli di spesa fissa, la spesa gestita tramite i funzionari delegati, il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, l'accertamento delle entrate, nonché modifiche ed abrogazioni di altre norme collegate.

Tali innovazioni non daranno origine ad ulteriori oneri rispetto a quelli prefigurati con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, illustrati in sede di relazione tecnica al citato provvedimento.

Premesso quanto sopra, si conferma la tabella degli oneri a suo tempo inclusa nella Relazione Tecnica del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che si riporta di seguito:

Tipologia di risorse finanziarie	Attività (Articolo)	2016	2017	2018	Totale oneri Triennio 2016-2018	A decorrere dal 2019
CONTO CAPITALE	Piano finanziario dei pagamenti – Cronoprogramma (Art. 1)	2.400.000	825.000		3.225.000	
	Leggi di spesa pluriennale (Art. 2)	370.000	380.000	300.000	1.050.000	
	Impegno e pagamento (Art. 3) Controlli di regolarità amministrativa e contabili (Art. 5)	2.050.000	1.500.000	2.830.000	6.380.000	
	Disposizioni in materia di entrata (Art. 4)	500.000	900.000	2.100.000	3.500.000	
	Modifica alla normativa sui residui passivi (Art. 6)	360.000	1.440.000	450.000	2.250.000	
	Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato (Art. 7)		225.000	375.000	600.000	
TOTALE		5.680.000	5.270.000	6.055.000	17.005.000	
PARTE CORRENTE	Gestione corrente di tutte le attività realizzate con le spese in conto capitale (tutti gli articoli)	1.500.000	1.500.000	1.430.000	4.430.000	1.500.000
TOTALE GENERALE		7.180.000	6.770.000	7.485.000	21.435.000	1.500.000

La tabella della presente relazione tecnica è riferita ai dati assai per gli anni 2016, 2017 e 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

92 POSITIVO

14 OTT 2017

LEONARDO

Il Responsabile Unico dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 93 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 42, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.*

Lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, nel porre in essere la facoltà prevista dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, interviene su molti aspetti inerenti la gestione bilancio nell'ottica del rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa. Nell'esercizio di tale facoltà, e relativamente alle spese sostenute dallo Stato, si è tenuto conto anche delle informazioni provenienti dalla sperimentazione, tutt'ora in corso, condotta a partire dal 1° ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 93 del 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del citato decreto legislativo. Con riferimento alle entrate dello Stato si prevede l'avvicinamento del momento dell'accertamento a quello del versamento tramite l'introduzione dell'accertamento qualificato.

Gli obiettivi dell'intervento correttivo consistono sostanzialmente:

- 1) nella modifica del regime di assunzione degli impegni di spesa nei casi di trasferimenti di somme a pubbliche amministrazioni
- 2) nella modifica delle norme inerenti la gestione della spesa delegata dalle Amministrazioni centrali alle proprie diramazioni periferiche, con l'intento di avvicinare il momento dell'impegno a quello del pagamento anche relativamente a tale tipologia di spesa, nonché la modifica delle norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici periferici;
- 3) nella modifica delle norme inerenti i controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- 4) nell'introduzione delle norme che definiscono il cosiddetto accertamento qualificato con lo scopo di avvicinare il momento dell'accertamento a quello del versamento con riferimento alle entrate dello Stato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

1. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);



2. Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), di attuazione del citato Regio decreto n. 2440 del 1923;
3. Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile);
4. Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica);
5. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di revisione della spesa pubblica;
6. Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante, in particolare, delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato;
7. Legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
8. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, c. 1, della L. 196/2009;
9. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della L. 196/2009.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed integra, in particolare, il contenuto recato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, inoltre modifica il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il successivo Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Modifica altresì, parzialmente, ulteriori disposizioni relative alla materia in esame.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.



7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo in esame, apportando modifiche ed integrazioni al decreto legislativo di attuazione di specifica delega legislativa, ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento in esame reca norme volte ad avere previsioni più affidabili sull'andamento dei flussi di cassa come richiesto dalle regole fiscali sovranazionali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.



14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa, costituiscono un riferimento Paesi come la Francia, la Spagna, la Germania e l'Olanda, in cui il bilancio di sola cassa costituisce già una realtà e, per tale motivo, la loro esperienza è stata utile per il contenuto del decreto legislativo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In particolare, l'articolo 2 introduce la fattispecie di impegni di spesa delegata, mentre l'articolo 7 il concetto di accertamento qualificato in tema di entrate.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare i provvedimenti di cui al punto 3) della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo, in quanto le abrogazioni recate dal decreto legislativo sono tutte esplicitamente indicate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Si segnala che la citata legge n. 89 del 2014 contiene, all'articolo 1, comma 4, anche una facoltà per il Governo di adottare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 inerente il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il decreto legislativo in esame prevede l'emanazione di successive circolari esplicative.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

TITOLO:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 93 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 42, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Referente: Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – I.G.B. Ufficio I

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 1, comma 7 della legge 23 giugno 2014, n. 89, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Il citato comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 consente al Governo, entro il 16 dicembre 2017, di apportare, mediante uno o più decreti legislativi, le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di completamento delle riforme di bilancio con particolare riguardo al riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'attuazione del provvedimento consentirà di apportare le necessarie modifiche al predetto decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sempre nell'ottica dell'avvicinamento tra la competenza finanziaria e la cassa, relative sia alle problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore, sia alle informazioni acquisite dalla sperimentazione ancora in corso. In particolare, è emersa la necessità di operare delle modifiche che hanno riguardato principalmente le fasi di impegno e pagamento delle spese. Nell'ottica di snellire l'iter amministrativo-contabile della spesa, è stata introdotta la nozione di impegno di spesa delegata. Per adeguare la normativa alle innovazioni tecnologiche informatiche si è provveduto all'abolizione dei ruoli di spesa fissa cartacei. Infine, tra le modifiche più rilevanti, si segnala l'introduzione del concetto di accertamento qualificato in materia di entrata.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'obiettivo principale dell'intervento normativo consiste, innanzitutto, in una ulteriore sistematizzazione e razionalizzazione delle norme relative alla contabilità di Stato poste in essere con il citato decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, nell'ottica, così come previsto dalla delega, del potenziamento del bilancio di cassa. Infatti, il concetto di competenza finanziaria potenziata consente un avvicinamento tra assunzione dell'impegno di spesa e relativo pagamento con conseguente immediato abbattimento del fenomeno dei residui passivi a partire dall'esercizio finanziario nel quale entrerà in vigore il corrispondente articolo (1° gennaio 2019). Al riguardo, le relative norme sono volte a regolare particolari fattispecie di assunzioni di



impegno di spesa, specificare alcuni aspetti del funzionamento del cronoprogramma dei pagamenti, razionalizzare la norma sui ruoli di spesa fissa, modificare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ed, infine, effettuare il necessario coordinamento normativo tramite l'abrogazione e la modifica di altre norme collegate.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

La materia del decreto legislativo in esame non ha impatti diretti sull'economia e la società e quelli indiretti sono di difficile misurazione, pertanto, non è possibile individuare degli indicatori che potrebbero essere adottati per verificare il grado di raggiungimento delle finalità perseguite. Ciò nonostante, il provvedimento in questione prevede delle sperimentazioni con riferimento a specifiche innovazioni introdotte con lo stesso, i cui esiti dovranno essere oggetto di rapporti da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti, destinatari diretti, dell'intervento normativo sono le amministrazioni centrali dello Stato. Gli enti territoriali, infatti, adottano già da tempo la competenza finanziaria rinforzata. Il provvedimento avrà, inoltre, un impatto indiretto anche su altri soggetti istituzionali che, a vario titolo, intervengono nel processo di predisposizione, controllo e rendicontazione del bilancio dello Stato, in particolare con riferimento alla Corte dei conti e alla Banca d'Italia.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento normativo in oggetto si inserisce in una più generale azione di riforma delle procedure di bilancio.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo non rientra tra i meccanismi di regolazione spontanea, essendo espressamente previsto nell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 89 del 2014, che richiama i relativi principi e criteri direttivi e ne indica la procedura ed i tempi di realizzazione.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non si ravvisano opzioni alternative all'intervento normativo.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Trattandosi di norme di contabilità finanziaria nell'ambito dei rapporti tra amministrazioni pubbliche, l'intervento non ha alcun impatto sulle PMI.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;



L'intervento normativo, per i profili di cui sopra, non comporta impatti diretti e indiretti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento normativo non comporta effetti in termini di oneri informativi e costi amministrativi su cittadini e imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non ha impatti diretti sul funzionamento del mercato.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Pur in assenza di un'espressa indicazione nel testo del decreto legislativo, i responsabili dell'attuazione sono sia le amministrazioni centrali per le parti di loro competenza, sia il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Nessuna in particolare.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato a partire dal 1° ottobre 2016 una apposita sperimentazione, inizialmente della durata massima di 12 mesi e successivamente prolungata per ulteriori 12 mesi, relativamente all'applicazione della parte normativa relativa all'impegno ed al pagamento. I risultati definitivi della citata sperimentazione saranno oggetto del Rapporto da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.



In riferimento all'introduzione del concetto di accertamento qualificato in tema di Entrata, è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2018, siano definite le modalità per l'applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni. Al termine del periodo di sperimentazione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta. All'esito della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni in questione acquisteranno efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato.

Infine, l'adozione dell'impegno di spesa delegata sarà accompagnata da una sperimentazione volta a valutare l'efficacia in riferimento alla spesa effettuata dai Funzionari delegati.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi di revisione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Le sperimentazioni di cui al precedente punto C).

Sezione aggluntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

